

più avanti in sede di esame della gestione finanziaria.

Tra gli strumenti di controllo dell'attività in corso di approntamento merita altresì di essere ricordato il "sistema di controllo di qualità della produzione statistica", in relazione al quale è stato completato lo studio di fattibilità del progetto denominato SIDI (Sistema Informativo Documentazione Indagine). In obiettivo è il miglioramento della qualità della produzione statistica di conseguire mediante l'adozione di un sistema integrato di documentazione delle indagine (standardizzazione delle classificazioni, delle nomenclature, ecc. in raccordo con quelle comunitarie ed internazionali).

In tema di ordinamento si ritiene opportuno completare il quadro informativo relativamente agli organi dell'Istituto, quali risultano disciplinati dal decreto leg.vo di riforma 6 settembre 1989, n.322, nonché dai relativi provvedimenti di nomina.

Della Commissione di garanzia per l'informazione statistica e del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, degli atti di nomina, dei compiti esercitati e dei relativi compensi si è già riferito alle pagine precedenti, alle quali pertanto si fa rinvio.

Gli altri organi dell'Istituto sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio e dal Collegio dei revisori.

Il Presidente, scelto, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto, tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, in base all'art. 3 della legge n.400/1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ha la legale rappresentanza e "provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento".

Sul significato e sull'esatta portata di tale disposizione si è ampiamente riferito nelle pagine precedenti, cui si fa rinvio per quanto necessario; si ritiene soltanto di aggiungere che ai già evidenziati poteri presidenziali in materia gestoria, sono da aggiungere quelli - di non scarsa rilevanza nel quadro del disegno accentratore desumibile dal provvedimento di riforma - che il Presidente può esercitare in via di urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 cit., adottando provvedimenti di competenza del Comitato di indirizzo e coordinamento, salvo ratifica dello stesso organo entro il termine massimo di trenta giorni dalla data del provvedimento.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Ad esso spetta un'indennità di carica da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del Tesoro.

Nel periodo di riferimento del presente referto, sono stati emanati due provvedimenti presidenziali di nomina: un primo decreto (D.P.R. 21 dicembre 1990) con il quale si è proceduto alla conferma nella carica di Presidente del preesistente Istituto Centrale di Statistica per il quadriennio 1991-1994; un secondo decreto (D.P.R. 12 maggio 1993), con il quale - a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente prima della scadenza del mandato - è stato nominato il nuovo Presidente per il quadriennio 1993-1997, investendo della carica un componente dello stesso Consiglio.

La relativa indennità di carica è stata stabilita, in un primo tempo, in L. 120.000.000 annui con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 27 gennaio 1992; successivamente, con decreto della stessa Autorità

di governo in data 13 dicembre 1993, l'indennità di carica è stata aumentata alla misura di L.180.000.000 annui.

Il Consiglio è l'organo di programmazione di indirizzo e controllo dell'attività dell'Istituto.

E' composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede (così testualmente l'art. 18 del d.leg.vo 322/1989), da tre membri designati, tra i propri componenti, dal Comitato di indirizzo e coordinamento, da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica e infine, dal Presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Partecipa ai lavori del Consiglio e ne è il Segretario, senza diritto a voto deliberante, il Direttore generale dell'Istituto.

I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, fatti salvi i membri di diritto (Presidente ISTAT e Presidente della Commissione di garanzia), durano in carica quattro anni, ma i singoli membri cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

Il Consiglio è stato nominato una prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1991, ed è stato rinnovato con analogo decreto in data 5.12.1995.

Ai componenti del Consiglio spetta un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 20 del decreto leg.vo n.322/89.

Il relativo provvedimento attuativo, riguardante peraltro tutti i compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT, emanato in data 27 gennaio 1992, ha fissato gli

emolumenti in questione nella seguente misura:

- Membri Consiglio.....	L. 2.000.000 mensili lorde
- Membri Comitato Ind. e coord.	L. 1.000.000 mensili lorde
- Membri Collegio dei Revisori ¹⁰	L. 1.500.000 mensili lorde

Per tutti i partecipanti alle sedute degli organi collegiali in essi compreso il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, è previsto un gettone di presenza nella misura unica di L. 200.000 lorde per giornata di seduta.

¹⁰ Il Collegio dei revisori è stato nominato con D.P.C.M. l'8 gennaio 1991 e rinnovato con D.P.C.M. 8 gennaio 1994.

5 - Il personale

Prima della riforma, lo stato giuridico ed economico del personale ISTAT era disciplinato dal regolamento del personale approvato con D.P.C.M. 24.02.1967, più volte modificato per adeguarne la disciplina alla regolamentazione vigente per il corrispondente personale statale, cui il personale ISTAT era in buona sostanza equiparato.

A partire dal 1989, per effetto dell'inserimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 5.03.1986, n. 68, nel comparto degli enti di ricerca e sperimentazione la disciplina in questione veniva in gran parte sostituita da quella contenuta nel 1° accordo di comparto approvato con il D.P.R. 28.09.1987, n.568, che recepiva le norme risultanti dall'accordo sindacale di settore relativo al triennio 1985-1987, rimanendo disciplinate dal regolamento del personale, soltanto taluni aspetti del rapporto di lavoro, tra cui di particolare rilevanza quelli disciplinari.

Il primo effetto prodotto dall'inserimento nel comparto degli enti di ricerca, è stato quello di dover procedere alle operazioni di inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali previste dal D.P.R. 285 del 1988. Il relativo provvedimento del 30.05.1989 è stato approvato con D.P.C.M. 7.09.1989 di concerto con il Ministro del Tesoro.

Conseguentemente, l'ente procedeva alla predisposizione di una tabella di equiparazione del personale, non risultando applicabile quella prevista dallo stesso D.P.R. n. 285 basata sulle qualifiche in atto per il personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20.03.1975, n.70, tra i quali non era compreso l'Istat. Attesa la particolare qualificazione tecnica di gran parte del personale, che non trovava riscontro in analoghe

funzioni svolte da corrispondenti categorie di personale statale, l'ente procedeva a ricostruire le attribuzioni proprie di ciascuna qualifica, elaborando una specifica tabella di equiparazione, in virtù della quale il personale in possesso di particolari requisiti tecnici veniva inquadrato nei profili di "ricercatore", di "tecnologo" di "collaboratore T.C.R.", di "operatore tecnico", di "assistente tecnico amministrativo" e "assistente tecnico-statistico".

Il personale amministrativo, a sua volta - ad esclusione dei dirigenti, per i quali sarà fatto un discorso a parte - veniva inquadrato nelle qualifiche di "funzionario", "collaboratore" e "operatore". Completavano il quadro organico i dipendenti con qualifica di ausiliario, sia tecnico che amministrativo e il personale temporaneo (a contratto) assunto in base alle norme di comparto per l'attuazione di specifici progetti.

Con l'entrata in vigore del 2° contratto del settore "ricerca e sperimentazione" (approvato con D.P.R. 12.02.1991, n.171), si è provveduto al riordino in ruoli distinti (ricercatore, tecnologo e dirigente amministrativo) dell'ex personale dirigente e successivamente ad inquadrare, mediante una tabella di equiparazione, prevista dallo stesso D.P.R. 171, il personale presente in organico nei nuovi profili professionali. Occorre peraltro ricordare che prima dell'entrata in vigore del decreto leg.vo n.322/89, lo stato giuridico ed economico del personale dirigente era disciplinato dalle corrispondenti norme in vigore per il personale dirigenziale dello Stato, di volta in volta estese con delibere dell'organo di amministrazione al personale interessato dell'Istat; sicchè l'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, in contrasto con la riserva di legge posta dall'art. 1 della legge 29.03.1983, n.93 e per

tale motivo oggetto di rilievo da parte della competente Sezione di controllo di questa Corte, che rifiutava il visto e la conseguente registrazione del D.P.R. di approvazione della disciplina di comparto (rifiuto di visto superato soltanto a seguito di richiesta di registrazione con riserva da parte del Governo), veniva impugnata da uno dei dirigenti inquadrati nei nuovi profili davanti al Tar Lazio che, con sentenza 4 settembre 1992, n.1094, stabiliva che gli enti del comparto ricerca, diversi da quelli espressamente sottratti in base al proprio ordinamento, dovessero verificare l'eventuale "esistenza di personale dirigenziale assimilato ai dirigenti dello Stato e come tale sottratto alla disciplina introdotta dal D.P.R. n.171/1991".

In conseguenza della suddetta pronuncia, il personale dirigenziale che risultava già "equiparato" con formale provvedimento, al corrispondente personale dirigenziale veniva pertanto reintegrato nel profilo e nelle funzioni in conformità al precedente ordinamento (D.P.R. 748/72).

La questione veniva peraltro superata sul piano generale con apposita norma transitoria inserita nel decreto leg.vo n. 29/1993 dal decreto correttivo n. 546/1993, emanato in attuazione della delega aperta di cui all'art. 2 della legge n. 421/1992; norma con la quale veniva modificato l'originario testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo nel senso che "resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12.02.1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III° nell'ambito di riferimento di esso". Pertanto i rapporti di impiego del personale inquadrato nei profili

di "ricercatore" e di "tecnologo", restano tuttora disciplinati dal più volte richiamato D.P.R. n. 171/1991.

* * * * *

La riforma dell'ordinamento dell'Istat e la contestuale istituzione del Sistema Statistico Nazionale hanno inciso profondamente sull'assetto organizzativo dell'Ente e conseguentemente sulla stessa politica del personale a causa della pluralità di nuove funzioni attribuite all'Istituto rispetto a quelle riconosciute dalla legge istitutiva del 1926.

Per far fronte alle nuove funzioni - che vanno dalla predisposizione del PSN all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistan, dalla promozione di studi e ricerche statistiche nelle aree demografiche e sociali, economiche ed ambientali all'analisi e all'interpretazione dei risultati, dallo sviluppo di archivi gestionali da utilizzare a fini statistici alla formazione e qualificazione professionale per gli addetti al Sistema Statistico Nazionale - l'Istat ha impostato una innovativa politica del personale, improntandola a criteri di "flessibilità" e di "cambiamento continuo", che hanno comportato una notevole mobilità interna nell'impiego delle risorse umane, a causa anche del rinnovamento dei meccanismi operativi e dei processi produttivi oltre che di un pressoché generalizzato ricorso alle nuove tecnologie informatiche.

Per quanto concerne in particolare l'impiego delle risorse umane, le misure di riorganizzazione hanno mirato ad ottenere un recupero di efficienza, particolarmente nel settore dell'informazione statistica, oltre che con la mobilità del personale, attraverso la definizione dei carichi di lavoro,

l'utilizzo del "fondo di miglioramento dell'efficienza", di cui all'art. 15 del contratto della ricerca, i corsi di addestramento professionale e i corsi di formazione tecnico-specialistica.

In correlazione con la definizione dei carichi di lavoro l'Istituto ha provveduto a definire il fabbisogno di personale per singola unità operativa, espresso in "giornate uomo", per le singole linee di attività o progetti e determinato anche per livello professionale, sulla base delle declaratorie previste dal DPR 171/1991.

Nell'ambito della complessiva politica del personale, particolare attenzione è stata dedicata alla politica degli accessi specialmente per fronteggiare la necessità di potenziare le risorse disponibili nei livelli I° e III° dei profili di ricercatore e tecnologo, in correlazione alle esigenze di sviluppo della ricerca statistica, del potenziamento della rete di trasmissione, di comunicazione, di allargamento della base informativa su supporti informatici, collegate con l'attuazione del SISTAN.

A ciò, l'Istituto ha fatto fronte da un lato, attivando concorsi interni ai sensi dell'art. 14 del citato DPR 171/1991, dall'altro attivando concorsi esterni tesi a reperire personale altamente qualificato. Oltre alle assunzioni in ruolo, si è fatto ricorso anche alle assunzioni temporanee, consentite negli enti di ricerca dall'art. 23 del predetto accordo di comparto: nell'ultimo triennio, le assunzioni operate in tal modo sono state 93.

Nonostante l'espletamento dei suddetti concorsi e le disposte assunzioni con contratto a tempo determinato, le unità di personale nell'arco del quinquennio decorrente, dal 1991 al 1995 sono ..

complessivamente diminuite, secondo il seguente andamento (in parentesi, si riporta l'organico di diritto):

1991	1992	1993	1994	1995
2.667	2.548	2.506	2.461	2.446
3.389	(3.298)	(3.298)	(3.298)	(3.298)

Sul totale del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio, i dipendenti in possesso di qualifiche dirigenziali o equiparate erano, rispettivamente (in parentesi, i corrispondenti posti di organico e la consistenza percentuale sul totale dei dipendenti):

1991	:	322	(534)	11,99%	
1992	:	336	(")	12,92%	(comprese le unità con contratto a tempo determinato)
1993	:	326	(")	12,74%	"
1994	:	335	(")	13,61%	"
1995	:	361	(")	14,76%	"

Per quanto riguarda il costo del personale, si è avuto già occasione di riferire che soltanto alla fine del 1990 è stato firmato il II° contratto per il personale del comparto "ricerca e sperimentazione", relativo al triennio 1988-1990 (DPR 1717/1991). Gli oneri aggiuntivi a carico dell'Istat conseguenti a tale contratto, sono stati determinati in complessive L. 32,2 mld per l'intero triennio di riferimento, mentre gli oneri complessivi a regime, ponendo quale base di raffronto l'ultimo esercizio precedente all'applicazione del contratto sono stati i seguenti (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali):

(Milioni di lire)

ANNI	STIPENDIO	LAVORO STRAORDIN.	INDENNITA' DI INCENTIVAZIONE E FUNZIONALITA'	TOTALE
1990	77.526,4	3.324,7 (1)	7.653,5	88.504,6
1991	108.198,7	-	12.559,9	120.758,7
1992	97.338,4	-	18.894,5	116.232,8
1993	94.586,9	-	17.519,9	112.106,9
1994	90.586,2	-	14.825,4	105.411,6
1995	86.991,9	-	13.863,6	100.855,5

(1) A partire dall'anno 1991 gli oneri per il lavoro straordinario sono stati inglobati, per effetto dell'accordo di comparto, nell'indennità di incentivazione e funzionalità

Aggiungendo agli oneri per competenze fisse e accessorie gli oneri riflessi, il costo complessivo del personale per il suddetto periodo emerge dal seguente prospetto riassuntivo:

(Milioni di lire)

ANNI	COSTO COMPLESSIVO	COSTO UNIT. MEDIO
1991	157.766,7	57.917
1992	153.095,3	57.925
1993	148.476,4	57.527
1994	135.769,5	54.027
1995 (*)	128.727,1	52.628

(*) Il costo medio riferito al 1995 non è omogeneo a quello riferito agli anni precedenti in quanto risulta effettuato con riferimento al numero effettivo delle unità di personale in servizio anziché al numero medio del personale degli altri anni.

In tema di personale si ritiene opportuno far menzione di una vicenda, anche per i riflessi sulla gestione finanziaria dell'Istituto, che ha avuto larga eco sulla stampa e anche in sede parlamentare attraverso la proposizione di apposita interrogazione¹¹. Se ne dà notizia sulla base degli elementi informativi acquisiti al riguardo sia attraverso la specifica richiesta istruttoria formulata dal magistrato delegato al controllo in data 22 maggio 1995 e alla conseguente risposta del Presidente ISTAT in data 16 giugno 1995, sia sulla base della risposta fornita in Parlamento dal Ministro pro-tempore della funzione pubblica, incaricato della vigilanza sull'ente.

La vicenda trae origine dall'avvenuta erogazione di denaro (pari a complessive L. 424.000.000 oltre a L. 300.000.000 circa per oneri riflessi) a favore di un dipendente destituito "di diritto" dall'impiego, ai sensi dell'art. 62, lett. a) del regolamento del personale; sanzione successivamente annullata dal giudice amministrativo.

Il provvedimento, adottato in data 19 aprile 1982, era stato comunicato al dipendente in questione, avente la qualifica di commesso, in base alla citata disposizione regolamentare, in seguito alla sentenza del pretore di Segni dell'11 marzo 1980, passata in giudicato, con la quale l'interessato era stato condannato, ai sensi degli articoli 56, 110 e 624 del codice penale, ad un mese di reclusione ed a L. 50.000 di multa, con il beneficio della sospensione cautelare della pena, per il reato di tentato furto.

Occorre premettere che, secondo quanto precisato dall'ente nella richiamata nota di risposta, il provvedimento era stato

¹¹ Int. n. 4-04148 On. Rocchi - Atti Senato Repubblica - XII Legislatura Fasc. 48 - 2 agosto 1995.

adottato "sulla base di precedenti giurisprudenziali inequivoci", secondo i quali sussisteva una piena equiparabilità, in tema di destituzione da un impiego pubblico, tra reato consumato e reato tentato.

Le argomentazioni in questione, non furono però condivise dal TAR del Lazio che, soltanto cinque anni dopo, con decisione n. 1606 del 10 ottobre 1987, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato, annullava il provvedimento di decadenza "de iure" dall'impiego.

Il Consiglio di Stato, a sua volta, con sentenza n. 169 del 12 febbraio 1994, emessa in sede di appello, confermava definitivamente la decisione del giudice di primo grado, precisando però che l'ISTAT avrebbe comunque potuto ancora dichiarare decaduto dall'impiego con decorrenza "ex tunc" avvalendosi del disposto dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a condizione di attivare apposito procedimento disciplinare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alla decisione giurisdizionale, avvenuta in data 17 marzo 1994.

In data 27 aprile 1994 l'ISTAT riavviava il procedimento disciplinare, nel nominato quadro legislativo di riferimento, influenzato dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19 (emanata a seguito di sentenza della corte Costituzionale¹² che aveva dichiarato illegittima la norma che consentiva la destituzione di diritto senza previo esperimento di procedimento disciplinare), il cui art. 10 stabilisce che i pubblici dipendenti che anteriormente alla entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti

¹² Sent. Corte Costituzionale n. 0971 del 14 ottobre 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 85, lett. a) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e 236 D.L. Pres. Reg. Sic. 24 ottobre 1995, n. 6 nella parte in cui, in luogo del nuovo provvedimento di destituzione di diritto non prevedono l'esperimento del procedimento disciplinare.

di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

Il dipendente interessato, previa istanza di riammissione, veniva quindi riammesso in servizio nel corso del 1994 per essere però collocato subito dopo, a domanda, in stato di quiescenza, con contestuale riconoscimento del diritto alla liquidazione delle competenze economiche maturate dalla data di destituzione, oltre interessi legali e rivalutazione.

Secondo quanto precisato nella nota sopra citata, l'Istituto si è uniformato, nell'assumere tale decisione, al parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, accogliendo le dimissioni rassegnate dall'interessato, "al fine di evitare che la sua presenza in ufficio fosse di pregiudizio al buon andamento del servizio...." e comunque nella convinzione, anch'essa supportata dal parere del citato organo di consulenza, che gli atti amministrativi non possono avere decorrenza retroattiva, con la conseguente illegittimità della destituzione eventualmente disposta con effetti "ex tunc" per motivi disciplinari, salvo il caso in cui l'atto espulsivo si ricolleggi ad una sospensione cautelare precedentemente e regolarmente adottata. Nel caso di cui si tratta - precisava l'Istituto - l'amministrazione non aveva potuto adottare tale provvedimento, in pendenza del giudizio ed in vigenza del provvedimento di destituzione.

In altre parole, si sostiene dall'Istituto che qualora anche il procedimento disciplinare avesse avuto come esito la destituzione del dipendente per indegnità, tale sanzione avrebbe avuto efficacia "ex nunc", con il conseguente diritto dell'interessato di rivendicare, per il periodo pregresso, il pagamento degli emolumenti di spettanza in relazione all'esito a lui favorevole del giudizio amministrativo.

L'Istituto ha conclusivamente affermato di aver agito, con

ogni evidenza, nel rispetto della normativa e nell'interesse pubblico e che solo "il radicale capovolgimento dell'orientamento giurisprudenziale e la somma cautela, in termini temporali, con cui il giudice amministrativo di primo e secondo grado ha operato, hanno determinato l'insorgere di un diritto a fronte del quale l'amministrazione stessa non ha avuto scelta alternativa rispetto al comportamento adottato".

Anche il Collegio dei Revisori, investito della questione dal magistrato delegato al controllo¹³, riteneva sostanzialmente corretto l'operato dell'Istituto, nel presupposto che lo stesso era stato determinato dall'orientamento all'epoca prevalente circa la piena equiparabilità, sotto il profilo disciplinare, del reato di tentato furto a quello di furto, sicchè non ravvisava che vi fossero le condizioni per integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Sulla vicenda, ritiene la Sezione che, pur dovendosi prendere atto del concatenarsi di una serie di circostanze - mutamento dell'orientamento giurisprudenziale nelle more del giudizio definitivo; intervenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma che consentiva la destituzione di diritto dall'impiego pubblico; decorso del tempo e mutamento del quadro normativo di riferimento - permangono tuttavia dubbi se, nel succedersi degli eventi, sia stata posta tutta la diligenza necessaria per evitare il danno conseguente all'esborso di una notevole somma di denaro, in buona sostanza, senza il corrispettivo della prestazione lavorativa. Ritiene pertanto di segnalare doverosamente la vicenda stassa alla Procura Regionale della Corte dei conti perchè valuti se, nel caso, possano, ed in che misura, configurarsi ipotesi di responsabilità per danno erariale.

¹³ Verbale n. 1270 del 14 giugno 1995.

6 - Il direttore generale e i direttori centrali.

In tema di personale, occorre dare notizie di alcuni problemi interpretativi insorti in occasione delle nomine del direttore generale e dei direttori centrali rispettivamente avvenute la prima, con delibera del Consiglio in data 6 luglio 1992 e con effetto dal 1° settembre successivo, le seconde, con delibere consiliari varie, disposte ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. f) del l.vo n. 322/1989.

A) Il nuovo direttore generale, già professore ordinario di economia applicata presso l'Università di Padova, e successivamente trasferito, a decorrere dal 1° novembre 1992, presso la Scuola Superiore della P.A. come docente stabile, richiedeva al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica l'autorizzazione a dirigere l'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di facoltà. La richiesta partiva dal presupposto che la posizione del Direttore generale dell'Istat si può configurare come "incarico" comportante l'espletamento di funzioni di coordinamento tecnico-scientifico e, come tale, da considerarsi pienamente compatibile con lo "status" di docente universitario.

Pur condividendo tale orientamento, l'Istituto, considerata la posizione di vertice dell'interessato e al fine di risolvere ogni possibile dubbio sulla compatibilità dei due rapporti, riteneva opportuno sollecitare al riguardo il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁴, nelle more, stabiliva peraltro di corrispondere allo stesso un compenso, in via provvisoria e salvo conguaglio, pari alla retribuzione annua lorda

¹⁴ Nota del 5/12/1992, n. 22455.